

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE SPORTIVA D'APPELLO NAZIONALE

III^a SEZIONE

RIUNIONE MARTEDÌ 4 AGOSTO 2015

1. Ricorso A.S.D. AUGUSTA 1986

avverso le sanzioni:

- penalizzazione di 3 punti da scontare nella stagione sportiva 2015/2016 e ammenda di € 3.000,00 alla società reclamante;
- inibizione fino al 31.12.2015 al Sig. Tringali Andrea;
- squalifica per 4 giornate effettive di gare al calc. Ortisi Andrea;
- squalifica per 3 giornate effettive di gare al calc. Casilli Cristian,

inflitte seguito gara Play Off “Serie A2”, secondo turno di ritorno, Carlisport Cogianco/Augusta 1986 del 22.6.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 806 del 26.6.2015)

2. Ricorso Sig. MONARDO VALENTINO

avverso la sanzione dell'inibizione fino al 31.12.2016 inflitta al reclamante seguito gara Soriano 2010/Reggiomediterranea del 26.4.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il C.R. Calabria – Com. Uff. n. 153 del 30.4.2015) – (Delibera della Corte Sportiva d'Appello Territoriale presso il C.R. Calabria – Com. Uff. n. 168 del 26.5.2015)

Sentito il Commissario di Campo, Sig. Stella Renzo, in **PARZIALE ACCOGLIMENTO** della decisione impugnata,

- riduce la penalizzazione a carico della Società a due punti. Riduce altresì l'ammenda a carico della stessa ad € 1.000,00;
- assolve il Sig. Andrea Tringali dall'incolpazione ascrittagli e, per l'effetto, **ANNULLA** l'inibizione inflittagli.

CONFERMA per il resto le decisioni impuginate. Dispone la restituzione della tassa reclamo.

INAMMISSIBILE